

N. 2216-277-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE BALLARDINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RUMOR)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

nella seduta del 19 gennaio 1970

Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALLARDINI, DIETL, HELFER, MONTI, MITTERDORFER, PICCOLI,
PISONI, RIZ, SCOTONI**

Presentata il 26 luglio 1968

Modifica dell'articolo 63 dello Statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige

Presentata alla Presidenza l'8 ottobre 1970

ONOREVOLI COLLEGHI! — Vittorio Emanuele III il 1° dicembre 1919, nell'inaugurare la nuova Camera dei deputati, fece la seguente dichiarazione: « Le nuove terre unite all'Italia creano nuovi problemi da risolvere. La nostra tradizione di libertà ci indicherà la via per la soluzione che si conformerà al massimo rispetto per le autonomie e le tradizioni locali ». Quelle nuove terre che da poco tempo erano state unite all'Italia comprendevano anche il Tirolo meridionale, ed a mezzo secolo di distanza dobbiamo amaramente constatare che i nuovi problemi da esse creati allo Stato italiano non hanno ancora trovata la soluzione così orgogliosamente preconizzata dalle parole del monarca. Tant'è vero che il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame tende precisamente al fine di risolvere il problema costituito dalla presenza, nei confini della Repubblica italiana, di una numerosa e compatta popolazione di lingua tedesca.

Brevi cenni storici. — Il territorio infatti, che oggi corrisponde alla provincia di Bolzano, al tempo della sua annessione all'Italia, avvenuta con il trattato di Saint-Germain-en-Laye (10 settembre 1919), era abitato da una popolazione in gran prevalenza tirolese. Secondo il censimento austriaco del 1910 vivevano nel Tirolo meridionale 231.943 tirolesi e 16.510 (7,1 per cento) italiani. Secondo il censimento italiano del 1921, cioè tre anni dopo l'annessione, gli alloggiati erano 227.589 e gli italiani erano saliti a 36.734 (16,2 per cento). Alla popolazione tedesca considerata indigena dal censimento bisognava aggiungere altri 24.495 residenti di lingua tedesca esclusi dal conto perché non nativi del luogo.

Questi dati bastano a dimostrare che l'annessione dell'Alto Adige all'Italia non costituiva il coronamento degli ideali risorgimentali, né rientrava nelle mire dell'irredentismo battistiano. Al contrario, contro di essa si levarono in Italia voci autorevoli per osteggiarla proprio in nome dei principi risorgimentali e patriottici che avevano ispirato la predicazione e l'azione di Cesare Battisti. Filippo Turati il 14 luglio 1919 ammoniva la Camera a respingere « l'annessione

di oltre un quarto di milione di tedeschi, gelosi della loro stirpe, della loro patria, della loro libertà, seme perenne di discordia e di ribellione ». Ed il 28 dicembre 1918 il ministro Bissolati si dimetteva dal gabinetto Orlando per testimoniare, in modo clamoroso, la sua intransigente opposizione all'annessione.

Né poteva dirsi che essa apparisse giustificata alla luce del principio dell'autodeterminazione, proclamato in quel drammatico e provvisorio dopoguerra con troppo ottimismo dal presidente americano, Wilson. Per la verità non fu, questo del sud-Tirolo, l'unico caso in cui il principio wilsoniano non fu rispettato, perché tutta la sistemazione delle frontiere postbelliche obbedì assai più agli interessi imperialistici e strategici delle potenze in gioco, che non ai diritti naturali e democratici dei popoli d'Europa.

Anche per l'annessione dell'Alto Adige all'Italia furono dominanti, se non esclusive, le considerazioni di carattere militare e strategico, come ormai è riconosciuto da tutti gli storici. Vi concorsero certamente anche motivi di carattere politico, come la necessità di evitare il grave imbarazzo in cui si sarebbe trovato il Governo italiano se avesse accelerato la sola cessione del Trentino fino a Salorno che, come è noto, era stata offerta all'Italia da Vienna già nel 1915 in cambio della sua neutralità. Occorreva pretendere, a guerra conclusa, il pagamento di un premio territoriale per il sacrificio di tante vite umane, che diversamente sarebbe apparso ancora più inutile ed ingiustificato. Naturalmente gli assertori dell'annessione in quegli anni e dopo addussero, oltre quelle strategiche, altre motivazioni geografiche e storiche, nessuna delle quali tuttavia è mai riuscita ad annullare l'unico fatto politicamente importante, cioè che con l'annessione del Tirolo meridionale veniva inclusa nel territorio dello Stato italiano una compatta e numerosa popolazione di lingua e cultura tedesche.

Era preparata l'Italia ad affrontare questo complesso problema, assolutamente nuovo nella sua recente storia unitaria?

A giudicare da alcune dichiarazioni di proposito fatte dai responsabili della politica italiana di quegli anni si sarebbe indotti a

rispondere affermativamente. Già ho citato la sobria dichiarazione di Vittorio Emanuele III resa alla Camera nel dicembre 1919. Ma prima di lui, il comandante della prima armata che occupava la regione, generale Pecori Giraldi, con un proclama redatto nelle due lingue e datato da Trento il 18 novembre 1918, assicurava alle genti di « idioma tedesco » la conservazione delle scuole tedesche, il diritto di parlare la propria madrelingua negli uffici pubblici e giudiziari, il rispetto per le loro istituzioni ed associazioni culturali. E persino il Ministro degli esteri, Tommaso Tittoni, il 27 settembre 1919 dopo avere rassicurato risolutamente le popolazioni d'altra nazionalità sui propositi democratici del Governo italiano (« noi aborriamo da qualunque idea d'oppressione o di snazionalizzazione »), garantiva ad esse il più rigoroso rispetto della loro lingua e delle loro istituzioni culturali, e la più larga udienza per i loro rappresentanti politici ed amministrativi.

Questi buoni ed illuminati propositi ebbero anche un seguito nei fatti. Certamente conforme a questi principi fu il comportamento del commissario straordinario della regione onorevole Credaro, e nel 1920 vi furono persino seri contatti fra il Governo italiano e rappresentanti tirolesi per trattare la istituzione di un ordinamento speciale che contemplasse una particolare forma di autonomia.

Ma questo pur promettente avvio fu ben presto bruscamente interrotto dall'avvento del fascismo. Lo scempio che esso compì di tutti gli interessi nazionali non fu maggiore dei guasti profondi causati in Alto Adige dalla sua folle politica. La sua prima apparizione a Bolzano risale al 24 aprile 1921 quando Starace, capeggiando una « spedizione punitiva », si abbatté con bombe a mano su una dimostrazione di tedeschi, uccidendone uno e ferendone quarantotto. Ma il simbolo vivente della politica di snazionalizzazione violenta che vi fu perpetrata durante il ventennio fu il senatore Tolomei, il fidato consigliere di Mussolini per l'opera di italianizzazione forzata di quelle popolazioni. Furono italianizzati i nomi delle città, dei monti, dei fiumi, delle località minori; furono vietati i nomi propri non italiani; fu esercitata una minacciosa pressione per la italianizzazione anche dei cognomi tedeschi; abolite le scuole e le istituzioni culturali e sportive tirolesi; vietato l'uso della lingua tedesca negli avvisi al pubblico e nei pubblici uffici; proibite persino le iscrizioni di lingua tedesca sulle tombe (decreto prefettizio 16 novembre

1927, n. 7622). Parallelamente si dava luogo ad una forzata industrializzazione di Bolzano con la conseguente massiccia immigrazione, oltre che del personale del pubblico impiego, anche di maestranze operaie italiane. Ciò produsse il risultato, in parte voluto ed in parte inevitabile, di relegare la popolazione tirolese nelle attività economiche tradizionali, come l'agricoltura, il turismo ed il commercio.

Nel 1939 Hitler e Mussolini, per togliere di mezzo una fastidiosa questione che poteva turbare l'armonia dei loro rapporti, che si avviavano a consacrarsi nel funesto patto d'acciaio, si accordarono per risolvere, a modo loro, il problema altoatesino. Si trattò di un negoziato, per il vero, tutto percorso da sottili e sinistre ambiguità, dall'una e dall'altra parte, ma di esso comunque tutto si potrà dire, tranne che abbia concorso a risolvere la questione che ancora oggi noi abbiamo davanti. I due dittatori convennero di trasferire in Germania i 10.000 cittadini ex-austriaci ed ora, dopo l'Anschluss, tedeschi tuttora residenti nel sud Tirolo, nonché di trasferirvi quei tirolesi che avessero preferito la cittadinanza germanica a quella italiana. Inutile ricordare in quali condizioni avvennero le opzioni, ed in che misura il diverso atteggiamento dei due Stati e la propaganda nazista influirono sul risultato finale. Sta di fatto che la grande maggioranza dei sudtirolesi optò per la Germania. Ma di questi alla fine della guerra solo circa 70.000 avevano lasciato l'Italia.

L'esperienza fascista in Alto Adige terminò l'8 settembre 1943. E non ne seguì un periodo migliore. I diciannove mesi che si succedettero fino alla fine della guerra possono considerarsi, anzi, i peggiori di tutta la storia dei rapporti, sempre difficili, fra italiani e tirolesi in Alto Adige. Forse perché il periodo si prospettava di breve durata, e quindi ogni manifestazione, non potendosi diluire nel tempo, doveva essere più intensa; forse perché eravamo in tempo di guerra, ed in tempo di guerra tutto è più esasperato; forse perché l'occasione coincise con l'incarnazione nazista; sta di fatto che in questo periodo, sotto il dominio del Gauleiter Franz Hofer, che si estendeva a tutta la zona di operazioni delle Prealpi (comprendente le province di Bolzano, Trento e Belluno), le popolazioni sudtirolesi trovarono modo di ritorcere sugli italiani, ivi residenti o ivi transitanti sui convogli della prigionia nazista, tutta l'ostilità e l'odio lungamente accumulati. Fu questo il più tragico risultato ot-

tenuto dalla burbanzosa e fracotante opera di italianizzazione voluta e perseguita da Mussolini.

Scrivo, di questo periodo, Gaetano Salvemini: « L'odio antiitaliano dei tedeschi si scatenò feroce. Poco male finché ne fece le spese la statua di Druso. Ma i poveri soldati italiani, che cercavano di sfuggire alle retate dei tedeschi, furono consegnati uno per uno ai tedeschi da persone che la memoria delle ingiustizie patite aveva rese inumane ».

* * *

Gli sviluppi recenti. — Finita la guerra comincia per le popolazioni dell'Alto Adige una storia nuova. Anche questo capitolo annovera ombre e luci ma, per consolazione di tutti, le ombre sono meno profonde e cupe di quelle del precedente periodo. È tuttavia necessario tratteggiare rapidamente anche le tappe di questi sviluppi a noi più vicini.

Al tavolo della pace di Parigi, in questo dopoguerra, le grandi potenze non si trovarono di fronte una questione che in qualche modo riguardasse i destini dell'Alto Adige. Le stesse potenze che dettarono le condizioni nel 1919 non avevano alcun motivo per mutare, nel 1945, ciò che avevano, su questo problema, deciso allora. Tanto più che l'elemento etnico-linguistico, che nel 1945 era meno sfavorevole agli italiani di quanto non lo fosse nel 1919, non poteva che convalidare le decisioni allora adottate. Né l'Unione Sovietica, il *partner* che nel 1919 non compariva nel concerto dei grandi, aveva speciali ragioni per indurre ad una *révisione* del confine del Brennero.

Tuttavia in occasione, ma non in connessione causale diretta, della firma del trattato di pace con l'Italia, a Parigi il 5 settembre 1946 fu siglato un accordo fra il Governo italiano ed il Governo austriaco avente per oggetto il trattamento che doveva essere riservato ai cittadini di lingua tedesca residenti nella provincia di Bolzano. È forse il caso di ricordare che questo accordo, conosciuto come accordo De Gasperi-Gruber, non è altro che la riedizione, se si vuole più avanzata e più garantita, di un'idea che dovette serpeggiare già nel 1919 fra i negoziatori di Saint-Germain. Infatti la nota, in cui le potenze vincitrici comunicavano il testo del trattato al Governo austriaco, non mancò di segnalare che « il Governo italiano intendeva adottare una politica molto liberale verso i suoi nuovi sudditi di razza germanica, per quanto riguardava la lingua, la cultura e gli inte-

ressi economici ». Sappiamo come andarono le cose dopo il 1919, e non è irrilevante supporre che proprio per questo nel 1946 su Alcide De Gasperi probabilmente fu esercitata una certa pressione affinché accettasse di mettere per iscritto quegli impegni che i suoi predecessori del 1919 dovevano aver assunto soltanto a parole. Da qui è nato l'accordo De Gasperi-Gruber.

Dei tre punti che costituiscono l'accordo De Gasperi-Gruber il terzo fu attuato da provvedimenti e convenzioni con piena soddisfazione, o quasi, di entrambe le parti. Esso non interessa il disegno di legge costituzionale sottoposto al nostro esame.

I punti uno e due invece riguardano la materia delle scuole di lingua tedesca, dell'uso della lingua tedesca, delle condizioni per garantire una più soddisfacente distribuzione degli impieghi fra i due gruppi etnici, della speciale autonomia riservata alle popolazioni della zona bilingue, argomenti questi che ritroviamo trattati nel progetto di legge costituzionale che vi è proposto. Significa questo che solo adesso la Repubblica italiana si accinge ad attuare gli impegni assunti con l'accordo del 1946? Dedurne una simile conclusione sarebbe certamente errato.

Infatti con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 la Costituente creava la regione Trentino-Alto Adige e dettava per essa uno statuto speciale che deve considerarsi senz'altro una fedele attuazione degli impegni contenuti per l'Italia nell'accordo De Gasperi-Gruber. Per esso l'autogoverno delle popolazioni di quella regione si articolava su tre enti, la regione e due province, ciascuno dotato di funzioni legislative ed amministrative in importanti e vaste materie. In particolare per la popolazione alloglotta, che nel quadro regionale restava tuttora minoranza, erano previsti alcuni particolari diritti a garanzia dei suoi valori etnico-linguistici, come appunto la creazione di scuole tedesche, l'uso della madrelingua nei pubblici uffici, la presenza negli organi amministrativi elettivi, il potere di bocciare il bilancio regionale, il diritto di amministrare, tramite la provincia di Bolzano, anche quelle materie sulle quali la regione poteva legiferare (articolo 14).

Che lo Statuto del 1948 fosse una fedele attuazione degli accordi di Parigi non risulta solo da un esame diretto del suo contenuto, bensì anche dalle testimonianze in tal senso espresse dai legittimi rappresentanti sudtirolesi dell'epoca. Un'altra volta, come già nel 1919, ad un buon avvio verso la soluzione del problema ha fatto seguito un'inversione

di tendenza. Ma mentre nel 1922 il radicale rovesciamento dei propositi fu proclamato *apertis verbis* dalla follia velleitaria del fascismo, in questo dopoguerra furono la diffidenza ed il sospetto verso le popolazioni di lingua tedesca che ispirarono sia la democrazia cristiana trentina, che, detenendo la maggioranza nella regione, ne dominò la politica, sia i poteri centrali, burocratici e politici, chiamati a vigilare e promuovere la attuazione, non tanto dell'accordo di Parigi, al che aveva provveduto la Costituente, quanto dello Statuto. Diffidenza e sospetto raggegarono via via i rapporti fra potere centrale e sudtirolesi, produssero uno stillicidio di piccoli inadempimenti, di ritardi nell'emanazione delle norme di attuazione, di assurde astuzie nella cavillosa redazione dei testi. Fra democrazia cristiana trentina e *Sudtiroler Volkspartei* l'avvento del clima freddo fu in parte ritardato dal baratto di potere locale che fu operato, molte volte a spese degli interessi reali delle popolazioni, ma anche in regione era inevitabile che arrivasse l'inverno.

Occorreva far dimenticare i soprusi del regime fascista, mettere nell'oblio l'odio che i tirolesi per parte loro avevano seminato nei mesi che seguirono l'8 settembre. Bisognava spezzare la spirale dei risentimenti e delle vendette e costruire fiduciosamente una società democratica di uomini liberi nel reciproco rispetto. Ma tutto ciò non è avvenuto poiché il veleno della diffidenza e del sospetto ha ispirato una premeditata azione tesa a limitare l'applicazione dello Statuto, a ritardarne l'attuazione, per soffocare l'empito di autogoverno che esso doveva favorire, per mortificare le istanze a cui esso dovè corrispondere. È necessario oggi riconoscere coraggiosamente gli errori compiuti.

Parlino i fatti. Basti pensare che bisogna attendere il 1959-1960 perché siano emanate le norme di attuazione in materia di uso della lingua tedesca nelle comunicazioni al pubblico, nei pubblici uffici, nei procedimenti giudiziari, nei pubblici concorsi. L'organo di giustizia amministrativa previsto, oltre che dalla Costituzione, anche dallo Statuto, ancora oggi non è attuato. Alcune norme di attuazione in materia di grande portata, come per esempio quelle del 1959 sull'edilizia popolare, erano tali da contraddire e svuotare completamente il testo costituzionale che doveva essere attuato. Per parte sua la maggioranza regionale che avrebbe dovuto, in attuazione dell'articolo 14 dello Statuto, trasferire alle provincie l'amministrazione delle leggi re-

gionali, si guardò bene dal seguire questo saggio e doveroso indirizzo: ancora nel 1960 nessuna legge regionale aveva previsto la delega amministrativa alle provincie.

Questo cumulo di fatti contribuì a rinfocolare nella popolazione sudtirolese il suo naturale sentimento di avversione all'Italia. La breve parentesi di relativa armonia stava per chiudersi. L'ottuso atteggiamento dei responsabili della politica italiana valse ad alimentare ed a giustificare il malcontento che riprese a serpeggiare fra le valli altoatesine.

Risalgono al 1956 le prime manifestazioni clamorose dell'incipiente nuova crisi. È in quest'anno che la SVP abbandona i posti che in giunta regionale le sono riservati dallo Statuto. È ancora in quest'anno che, dopo aver tentato le vie di Roma, indirizza le sue doglianze a Vienna. È dal luglio del 1956 infatti che comincia una corrispondenza diplomatica fra le due capitali finché nel luglio del 1960 sarà la stessa Assemblea delle Nazioni Unite che si occuperà della questione su richiesta del governo austriaco.

Anche più calamitoso è lo sviluppo degli eventi all'interno delle nostre frontiere. La disputa sull'attuazione dello Statuto perde ben presto, fra la popolazione tirolese, il suo carattere giuridico, per rinverdire il profondo e mai del tutto sopito rancore antiitaliano. Su questo terreno psicologico turbato agiscono le influenze peggiori. Da Monaco, culla del pangermanesimo, si precipitano a Bolzano e nelle valli circconvicine i messaggeri delle funeste dottrine del *deutsche Volkstum*. Da Innsbruck, capitale del Tirolo, le suggestioni di una tradizione unitaria locale, anche distinta da quella più genericamente tedesca, giungono in Alto Adige sospinte da malcelate ambizioni ad una integrazione economica che si prospetta assai profittevole. Da Vienna i due maggiori partiti, che si contendono per pochi voti l'esclusivo dominio sulla intera repubblica austriaca, non sono alieni dal giocarsi la partita in Tirolo in una gara di emulazione protettiva dei fratelli separati d'oltrébrennero, nella mira, l'uno e l'altro, di conquistare la maggioranza accrescendo per sé i consensi dei nazionalisti tirolesi. Tutte queste correnti si aggiungono devastatrici ai guasti causati dalla miopia italiana e concorrono, in modo più o meno consapevole, all'esplosione del terrorismo altoatesino dei primi anni '60, altro triste capitolo di questa lunga storia di errori.

Mentre la polizia fronteggia i dinamitardi, non sempre per il vero con metodi felici, specialmente nei primi tempi, nasce il 1° set-

tembre 1961, per decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commissione di studio dei problemi dell'Alto Adige, presieduta dall'onorevole Paolo Rossi, nota come Commissione dei 19. Fu questa un'iniziativa provvidenziale che valse, nel pieno delle manifestazioni terroristiche, a ristabilire fra l'Italia ed i sudtirolesi un terreno di democratico confronto. Le conclusioni della Commissione dei 19 furono poi, dopo lunghissima trattativa fra il Governo e i rappresentanti delle popolazioni alloglotte, perfezionati e contemporaneamente i vari governi che si sono succeduti hanno coltivato i contatti informativi con il governo austriaco, finché nel dicembre del 1969 il congresso della SVP, il Parlamento italiano ed il Parlamento austriaco hanno espresso il loro rispettivo assenso ad una soluzione della controversia, interna ed internazionale, sulla base di un pacchetto di provvedimenti che il Governo italiano autonomamente si proponeva di adottare. Il disegno di legge costituzionale sottoposto al vostro esame è uno, il fondamentale, di questi provvedimenti.

Contenuto del provvedimento. — Il provvedimento costituisce una radicale riforma dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

La riforma consiste soprattutto in un massiccio trasferimento di materie dalle potestà legislative ed amministrative della regione a quelle delle province (articoli da 1 a 9); in una diversa formulazione delle norme in tema di diritti di sfruttamento idroelettrico e di compensi risarcitori assicurati alle province in relazione all'intensa attività di sfruttamento dei corsi d'acqua della regione con conseguente impoverimento delle risorse locali (articoli 10 e 11); in una diversa organizzazione dell'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano (articolo 12); in alcune norme di coordinamento fra le funzioni degli enti autonomi e quelle residue dello Stato in tema di polizia, trasporti, opere idrauliche, attività economiche (articoli da 13 a 17); in alcune norme di adeguamento alla nuova struttura di poteri decentrati dalla regione alle province, come l'aumento del numero dei consiglieri, la durata minima della residenza per l'acquisto del diritto elettorale, gli effetti dello scioglimento di uno dei tre consigli sugli altri, il diritto di impugnativa innanzi la Corte costituzionale, l'intervento del presidente della giunta provinciale alle riunioni del Consiglio dei ministri (articoli da 18 a 29);

in alcune norme patrimoniali e finanziarie rese opportune in conformità con la recente legge finanziaria per le regioni ordinarie (articoli da 30 a 42); nella regolamentazione dei poteri del commissario del Governo (articolo 43); in una normativa speciale in tema di accesso al pubblico impiego in provincia di Bolzano per favorire una più soddisfacente distribuzione degli impieghi fra i due gruppi linguistici (articolo 44); in alcune norme sul tribunale di giustizia amministrativa (articoli da 45 a 48); in alcune garanzie di impugnativa costituzionale (articoli 49 e 50); in una diversa formulazione delle norme sull'uso della lingua tedesca (articoli 51 e 52); in una più puntuale tutela dei diritti della minoranza ladina (articolo 53); nella indicazione di quali articoli risultanti dalla riforma sono, a loro volta, riformabili con procedimento ordinario (articolo 54); in alcune norme transitorie atte a rendere possibile il passaggio dall'assetto attuale a quello riformato (articoli da 55 a 65).

Alcune questioni particolari. — In Commissione da alcuni colleghi e, primo fra questi, dallo stesso relatore, sono state sollevate alcune perplessità su talune soluzioni adottate nel disegno di legge costituzionale. È opportuno riferire sommariamente su di esse affinché la Camera vi possa ulteriormente riflettere.

1. — L'articolo 41 prevede una procedura speciale per l'approvazione di quei capitoli del bilancio della provincia di Bolzano e della regione che riguardano spese non determinate nell'ammontare dalla legge di autorizzazione. Tale norma dovrebbe costituire una garanzia per le rispettive minoranze linguistiche contro indirizzi di bilancio lesivi della parità etnica. In verità si tratta di una garanzia priva di ogni consistenza e, alla luce della passata esperienza, possiamo dire che, invece può risolversi in un mezzo di pressione politica facilmente degenerabile. Sarebbe saggio, a parere del relatore, rinunciarvi.

2. — L'articolo 44 istituisce un complicato meccanismo per assicurare, nel corso dei decenni, l'ingresso nei pubblici impieghi in provincia di Bolzano di un numero di sudtirolesi necessario a ristabilire la esatta proporzione fra i due gruppi linguistici. Il relatore, e con lui altri colleghi della Commissione, ritengono che, pur essendo necessario adottare disposizioni speciali per favorire una

più giusta distribuzione degli impieghi pubblici fra i diversi gruppi linguistici, il meccanismo proposto non sia adatto al fine indicato, e sia, invece, produttivo di effetti assai negativi sulla organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici in provincia di Bolzano. Sono state presentate proposte alternative che appaiono assai più idonee a conseguire il fine voluto, e non comportano le conseguenze temute.

3. — Sono state avanzate osservazioni critiche all'articolo 11 poiché creerebbe un privilegio economico a favore delle due province di Trento e Bolzano, amplierebbe la portata dell'articolo 10 dello Statuto speciale ora vigente, comporterebbe un aumento del costo dell'energia in regione, graverebbe sugli autoproduttori inducendoli ad abbandonare le loro iniziative in regione, sarebbe un onere ulteriore per l'Enel. È necessario rispondere a questo cumulo di critiche, sia pure sommariamente.

Occorre premettere che l'articolo 10 dello Statuto vigente fu voluto dal Costituente per indennizzare la regione per i gravissimi danni causati all'economia locale dagli impianti idroelettrici. Si consideri che nelle province di Bolzano e Trento esiste la più alta densità di impianti idroelettrici di tutto il territorio nazionale; furono quasi tutti costruiti da imprese extraregionali; l'energia prodotta per la quasi totalità veniva e viene utilizzata in altre regioni; gli impianti da circa cinquant'anni hanno sconvolto tutto il sistema idrico della regione. Basti pensare al lago di Molveno completamente sfigurato, alla scomparsa totale del fiume Sarca e del fiume Avisio, alla perdita di temperatura del lago di Garda, solo per citare alcuni dei fenomeni più vistosi provocati dalla massiccia utilizzazione delle acque della regione. Per questo motivo il Costituente prevede a titolo di indennizzo l'articolo 10 dello Statuto vigente. L'allora Ministro dei trasporti, onorevole Corbellini, nella seduta del 29 gennaio 1948 ebbe a valutare la portata economica dell'articolo 10 in una somma annua di 630-750 milioni, e ciò limitatamente a quella parte di energia da cedere a titolo gratuito. Senonché l'articolo 10 finì per essere formulato in modo tale che consentì alle imprese elettriche di boicottarne l'applicazione. In questo si avvalsero anche della compiacente inerzia dei Governi che si sono succeduti. La regione, dunque, avrebbe dovuto incassare in 22 anni dai 14 ai 16 miliardi di lire 1948 nell'ipotesi che la potenza installata fosse rimasta quella del

tempo. È invece raddoppiata, e notevolmente sono aumentati anche i ricavi delle imprese elettriche. Quindi, secondo l'evoluzione successiva degli insediamenti, l'articolo 10 avrebbe dovuto rendere, per tutto questo periodo, alla regione almeno 30 miliardi di lire 1948. In realtà la regione ha incassato a tutt'oggi la ridicola somma di 1.297.500.118 di lire in gran parte svalutate. È alla luce di questi fatti che bisogna giudicare la nuova formulazione della norma come è proposta dall'articolo 11 del disegno di legge costituzionale. Essa non fa altro che ripristinare il valore economico originario dell'articolo 10 dello Statuto. Il valore risultante appare certamente maggiore di quello che è stato di fatto pagato dalle imprese elettriche in questo periodo, ma deve considerarsi che questi pagamenti costituirono essi stessi una violazione della sostanza della norma. È dunque arbitrario adottare un termine di confronto mistificato.

Emendabilità del progetto. — È fuori dubbio che la Camera ha piena facoltà di emendare il testo del disegno di legge costituzionale. Esso è stato da taluno qualificato, con intento polemico, un disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale. Nulla è più inesatto di ciò.

Infatti è stato più volte affermato dal Governo, e non è inutile ripeterlo, che il provvedimento in esame è una, la più importante forse, di un gruppo di iniziative che il Governo ha adottato per conseguire il duplice fine di pacificare le popolazioni conviventi in provincia di Bolzano, e di ottenere dal governo austriaco una dichiarazione di soddisfazione che chiuda la controversia internazionale che in argomento fu aperta. Il Governo, per verificare la idoneità delle sue iniziative a raggiungere i fini voluti, ha ovviamente dovuto saggiare la volontà delle popolazioni interessate e del governo austriaco. Avuti gli affidamenti richiesti, il Governo italiano procede all'attuazione delle riforme ideate, avendo riguardo di conservare ad esse l'attitudine di conseguire i fini voluti.

Da ciò discende che ogni emendamento che volessimo apportare al testo presentato dal Governo deve esso pure essere riguardato sotto il profilo della sua capacità di realizzare gli scopi del provvedimento nel suo complesso. Il modo per misurare questa attitudine di eventuali emendamenti è il consenso che su di essi può essere raccolto o meno dai colleghi che rappresentano le popolazioni sudtirolesi. È questa, ad avviso del

relatore, una condizione irrinunciabile alla emendabilità del testo. Si tratta chiaramente di una condizione puramente politica che la maggioranza della commissione ed il Governo vogliono qui riaffermare.

È presto detto il perché. Nella lunga analisi che abbiamo fatto circa le vicende storiche, remote e recenti, che hanno travagliato la questione altoatesina un elemento risalta su tutti: la profonda diffidenza che ha sempre animato i Governi italiani verso le popolazioni tirolesi e questi verso quelli. Non interessa in questa sede stabilire quale delle due diffidenze sia la più giustificata. Interessa però riconoscere che quella dei cittadini di lingua tedesca verso le autorità italiane appare sicuramente fondata.

Abbiamo visto le solenni promesse di Pecori Giraldi, di Tittoni, di Vittorio Emanuele III. Ad esse sono seguiti i 20 anni di fascismo. Abbiamo visto la illuminata larghezza dello Statuto del 1948. Ad esso sono seguiti altri anni di piccoli inganni, di meschine astuzie, di colpevoli dilazioni. Guai se

adesso dovesse ripetersi il medesimo errore! Dopo quanto è successo in questi ultimi anni non è più possibile attuare puramente e semplicemente lo Statuto tradito. Quel tradimento infatti ha provocato una grave crisi psicologica e politica nel consenso dei cittadini sudtirolesi nei confronti delle istituzioni repubblicane. Dal 1962 ad oggi con grande fatica questo consenso è stato nuovamente ricostruito in grado appena sufficiente per iniziare una fase nuova. Se lo deludessimo un'altra volta probabilmente il danno sarebbe irreparabile. La riforma che ci accingiamo a compiere deve essere sì una riforma di istituti, di leggi e di ordinamenti, ma deve essere, prima di tutto, una riforma delle coscienze. Contribuiremo a questa importante opera dimostrando che siamo pronti a migliorare l'assetto dell'autonomia regionale ma non contro e nemmeno senza le popolazioni interessate, bensì con il loro consenso espresso dai loro legittimi rappresentanti.

BALLARDINI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE
DEL MINISTERO****N. 2216****ART. 1.**

All'articolo 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica ».

Il terzo comma dell'articolo 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.

ART. 2.

L'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali — tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali — nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) circoscrizioni comunali;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8) ordinamento delle camere di commercio;

**TESTO
DELLA COMMISSIONE****N. 2216****ART. 1.***Identico.***ART. 2.***Identico.*

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglìoria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale ».

ART. 3.

L'articolo 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento dei comuni;
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale ».

ART. 4.

L'articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro ».

ART. 5.

L'articolo 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

- 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
- 25) assistenza e beneficenza pubblica;
- 26) scuola materna;
- 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
- 28) edilizia scolastica;
- 29) addestramento professionale ».

ART. 6.

L'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5:

- 1) polizia locale urbana e rurale;
- 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
- 3) commercio;
- 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
- 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
- 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
- 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
- 8) incremento della produzione industriale;
- 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- 10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 12-bis:

« Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi — fino alla costituzione dei propri uffici — degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza ».

ART. 8.

Dopo l'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 13-bis:

« Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto ».

ART. 9.

Al primo comma dell'articolo 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunta la seguente disposizione:

« La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi ».

ART. 10.

L'articolo 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle ac-

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

que pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata ».

ART. 11.

L'articolo 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento — per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale — 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare alla officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata ».

L'articolo 63 dello Statuto speciale è soppresso.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

L'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla terza classe, e in quelle secondarie, è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni

ART. 12.

Identico.

per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, addetto alle scuole in lingua tedesca, quello amministrativo delle segreterie delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche di lingua tedesca passano alle dipendenze della provincia di Bolzano.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del sovrintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata ».

ART. 13.

Al secondo comma dell'articolo 16 e all'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero della polizia locale. urbana e rurale ».

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Dopo l'articolo 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 16-*bis*:

« I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta ».

ART. 15.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*bis*:

« La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie ».

ART. 16.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*ter*:

« È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti, riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato ».

ART. 17.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*quater*:

« Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento all'entità del bisogno del gruppo medesimo ».

ART. 18.

I commi secondo e quarto dell'articolo 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza ».

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Dopo il quinto comma dell'articolo 27 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali. I componenti del consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo consiglio regionale ».

ART. 20.

L'articolo 30 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti ».

ART. 21.

Il primo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 ».

ART. 22.

Nel primo comma dell'articolo 44 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 feb-

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Identico.

braio 1948, n. 5, dopo la parola « provinciale » sono inserite le parole « di Trento ».

Il terzo comma dello stesso articolo 44 è sostituito dai seguenti commi:

« Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti, eletti dal consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della provincia. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento ».

ART. 23.

Nel secondo comma dell'articolo 34 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppressa la parola: « particolarmente ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 46 dello stesso Statuto è aggiunto il seguente comma:

« Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia ».

ART. 24.

Il n. 5 dell'articolo 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Identico.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

ART. 25.

I commi primo e quarto dell'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione ».

« Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dal presidente della giunta provinciale e sono vistate dal commissario del governo competente ».

ART. 26.

Dopo l'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 49-bis:

« Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinnanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ».

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

All'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso ».

ART. 28.

Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-*bis*:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ».

ART. 29.

Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-*ter*:

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 ».

ART. 30.

La denominazione del titolo V dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente:

« Demanio e patrimonio della regione e delle province ».

ART. 31.

Dopo l'articolo 58 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 58-*bis*:

« Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza,

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Identico.

succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale ».

ART. 32.

All'articolo 59 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nel territorio regionale:

a) gli otto decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali ».

ART. 33.

L'articolo 60 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è abrogato.

ART. 34.

L'articolo 61 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, per l'energia ed il gas ivi consumati ».

ART. 35.

L'articolo 62 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge ».

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

Identico.

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

Identico.

ART. 36.

All'articolo 65 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Le province hanno facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente ».

ART. 37.

Nell'articolo 66 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, le parole: « la regione ha », sono sostituite da quelle: « la regione e le province hanno » e le parole: « da essa », da quelle: « da esse ».

ART. 38.

Dopo l'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono istituiti i seguenti articoli:

ART. 68-bis.

« Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepito nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle società e sulle obbligazioni;

b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

c) i cinque decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;

d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province ».

ART. 68-ter.

« Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite

ART. 36.

Identico.

ART. 37.

Identico.

ART. 38.

Identico.

dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto — in base ai parametri della popolazione e del territorio — anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale ».

ART. 38-*quater*.

« L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

ART. 39.

L'articolo 69 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, per le autorizzazioni in materia di finanza locale ».

ART. 40.

L'articolo 70 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

In casi eccezionali, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresì assegnare ai comuni stessi quote di integrazione ».

ART. 41.

L'articolo 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I bilanci predisposti dalla giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti

ART. 39.

Identico.

ART. 40.

Identico.

ART. 41.

Identico.

finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il presidente del consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, nonché ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e nonché ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi e uffici dell'ente.

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei con-

siglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata ».

ART. 42.

La denominazione del titolo VII dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente:

« Rapporti fra Stato, regione e provincia ».

ART. 43.

L'articolo 76 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del governo per la provincia di Trento e un commissario del governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

1) coordinare, in conformità alle direttive del governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;

2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al presidente della giunta provinciale;

3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

Il commissario del governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale ».

ART. 44.

Dopo l'articolo 77 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 77-bis:

« Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriera,

ART. 42.

Identico.

ART. 43.

Identico.

ART. 44.

Identico.

relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10 per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per l'attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo ».

ART. 45.

L'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa

ART. 45.

Identico.

con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo ».

ART. 46.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-bis:

« I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 78 dello Statuto, devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

Le metà dei componenti la sezione è nominata dal consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato, tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali ».

ART. 47.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-ter:

« Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinnanzi all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico del consiglio comunale che si ritiene leso ».

ART. 48.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con

ART. 46.

Identico.

ART. 47.

Identico.

ART. 48.

Identico.

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-*quater*:

« Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 78 dello Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano ».

ART. 49.

Il primo comma dell'articolo 82 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-*bis* e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto, la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici ».

ART. 50.

L'articolo 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente Statuto.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano ».

ART. 51.

L'articolo 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co-

ART. 49.

Identico.

ART. 50.

Identico.

ART. 51.

Identico.

stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue ».

ART. 52.

L'articolo 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente — e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati a uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici — è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare ».

ART. 53.

Il primo comma dell'articolo 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.

Il secondo comma dello stesso articolo 87 è sostituito dai seguenti:

« Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e atti-

ART. 52.

Identico.

ART. 53.

Identico.

vità culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della cultura ladina ».

ART. 54.

L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 43, relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano ».

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 55.

Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

ART. 56.

L'articolo 95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di 12 membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale com-

ART. 54.

Identico.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 55.

Identico.

ART. 56.

Identico.

missione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano ».

ART. 57.

Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Se nei primi 18 mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi 6 mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i beni di cui all'articolo 31 della presente legge che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

ART. 58.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indicati i beni del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'articolo 11, n. 3, dello Statuto.

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 15 dello Statuto.

Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

ART. 59.

La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella presente legge che integrano e modificano le disposizioni dello Statuto sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 57 della presente legge.

ART. 57.

Identico.

ART. 58.

Identico.

ART. 59.

Identico.

ART. 60.

In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla presente legge, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

ART. 61.

Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi a mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla presente legge dalla regione alle province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali.

ART. 62.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

ART. 63.

La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

La dizione « Trentino-Tiroler Etschland » contenuta nell'articolo 96 dello Statuto, è sostituita da quella « Trentino-Südtirol ».

ART. 64.

Le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge si applicano dalla prima scadenza del consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 65.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, rimaste in vigore e da quelle di cui alla presente legge.

ART. 60.

Identico.

ART. 61.

Identico.

ART. 62.

Identico.

ART. 63.

Identico.

ART. 64.

Identico.

ART. 65.

Identico.

**PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE**

N. 277

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, è abrogato.